

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE **MONDOCHIESA**

PREAMBOLO

“MONDOCHIESA” è un’Associazione di diritto italiano per la promozione della cultura cattolica e cristianamente orientata in ambito teologico, artistico, musicale e sportivo. Essa considera tali ambiti come elementi necessari al singolo per la formazione di una coscienza rispettosa della altrui libertà e felicità. Essa riconosce e considera imprescindibile nelle proprie azioni il riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ripugna ogni forma di integralismo ideologico e religioso.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

In data 4 Febbraio 2018 si è costituita L’Associazione Culturale “MONDOCHIESA”. L’Associazione avrà sede legale ed amministrativa in Brugherio (MB), in Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 12.

ARTICOLO 2 - SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione “MONDOCHIESA” è una libera associazione laica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dal presente Statuto. Lo scopo dell’Associazione è quello di riunire persone (laici e religiosi), enti, associazioni, onlus, aziende e professionisti che intendano promuovere lo studio e la diffusione degli ambiti definiti nel Preambolo del presente statuto. In tal senso promuove corsi e stages, cura per conto terzi progetti editoriali e musicali oltre ad iniziative formative e pubblicitarie per i suoi associati. Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Associazione predispone le seguenti attività: Realizzazione di masterclass, eventi, workshop, convegni, concerti, corsi di formazione, stages, conferenze rivolte ai Soci. Realizzazione di pubblicazioni editoriali, multimediali, audio e video per promuovere l’attività dell’Associazione o per conto di terzi. Creazione e gestione di siti Internet e promozione delle attività dei Soci e di terzi a mezzo newsletter e stampati promozionali per il raggiungimento delle finalità statutarie. Organizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie e quant’altro possa risultare confacente al raggiungimento degli scopi medesimi dell’Associazione e dei suoi Soci. Vendita di spartiti, libri, accessori musicali e articoli sportivi a fini associativi per il raggiungimento degli scopi statuari nell’ambito di quanto descritto nel Preambolo. Cessione di indirizzi (postali e email) e nominativi a terzi o ai soci, previo consenso scritto degli aventi diritto e nel rispetto dei dati sensibili ex lege del T.U. del Dlg 196/2003 (Codice Privacy).

ARTICOLO 3 - PARTNERSHIPS

L’Associazione potrà affiliarsi a qualunque associazione o ente pubblico e privato che accetti ed applichi lo statuto, il regolamento e quanto deliberato dai competenti organi; L’Associazione potrà farsi sponsor di iniziative e manifestazioni musicali, artistiche, sportive, turistiche e culturali, anche in collaborazione con altri enti; L’Associazione potrà compiere ogni operazione economica con altre associazioni ed enti pubblici e privati che il Consiglio Direttivo potrà ritenere utile per il raggiungimento dei suddetti obiettivi purchè non a scopi di lucro, ma solamente a beneficio dei propri associati.

ARTICOLO 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione culturale “MONDOCHIESA”: L’Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente;
Le elezioni delle cariche sociali si svolgono ogni quattro anni. Le elezioni devono essere indette con almeno 15 giorni di preavviso.

ARTICOLO 5 - SOCI

Ogni cittadino italiano o straniero può essere socio, purchè riconosca i principi del presente Statuto, ottenga l’ammissione dal Consiglio e provveda al pagamento della quota sociale annuale. L’Associazione è costituita da un minimo di due soci effettivi; il numero di soci è illimitato. Possono diventare soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli dell’Associazione, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività promosse dalla stessa. I soci sono tenuti a versare una quota associativa della durata di un anno solare. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e non restituibile. L’Associazione garantisce pari opportunità a uomini e donne. I soci possono partecipare a tutte le iniziative e sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche. Tutti i soci partecipano agli organi sociali, ottengono cariche sociali e godono dei diritti dello Statuto. A nessun socio può essere impedito di prendere parola durante una riunione dell’Assemblea, al di fuori della normale gestione del dibattito.

Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al Consiglio; esso non godrà più del titolo di socio allo scadere del 31 Dicembre dell’anno in cui ha dato comunicazione. L’Associazione è anche aperta all’adesione di persone singole o di formazioni collettive che intendono concorrere; i termini e i modi di tali adesioni alle attività sono determinate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda anche a mezzo telematico, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e di approvare e osservare lo Statuto.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE A SOCIO

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni d’età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad un voto e godono dei seguenti diritti: Partecipare per un periodo di un anno alla vita associativa; Eleggere gli organi dell’Associazione; Essere eleggibili negli organi dell’Associazione; Votare l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno; Partecipare con piena parità, nei limiti del possibile, a tutte le attività dell’Associazione; Usufruire di tutti i vantaggi e benefici che l’Associazione può ottenere; Partecipare all’Assemblea con diritto di parola e di voto; Ricevere informazioni sull’attività e sugli accordi realizzati da qualsiasi organo dell’Associazione; Accedere a tutti gli atti e documenti dell’Associazione. Nessun socio può votare per delega o in rappresentanza di un altro socio. Qualora sia membro un’altra associazione o movimento, questa verrà considerata come singolo socio ordinario ed avrà diritto ad un solo voto. I movimenti autonomi dell’Associazione non hanno rappresentanza nel Consiglio Direttivo. Le attività dell’Associazione sono proposte dai soci; esse, per trovare realizzazione, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

ARTICOLO 9 DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di: svolgere la propria attività in modo personale, volontario e non concorrenziale con le finalità dell’Associazione; partecipare all’Assemblea annuale dell’Associazione; partecipare, compatibilmente con le proprie possibilità, alle attività dell’Associazione; osservare lo Statuto dell’Associazione e le delibere assunte dall’Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo;

rispettare gli scopi dell'Associazione e comunque utilizzare il nome "MONDOCHIESA" solo per attività promosse dall'Associazione o coerentemente con gli obiettivi della stessa.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni motivate: richiamo, diffida, sospensione, espulsione dall'Associazione. I soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto di voto. Il voto è palese. L'assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta l'anno e in via straordinaria, quando ne ravvisi la necessità. Può essere convocata altresì dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, o da almeno 1/10 dei soci con motivazione scritta. In prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci iscritti, in seconda convocazione (non prima delle 24 ore dalla prima convocazione) la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione è effettuata con avviso mediante PEC.

ARTICOLO 12 - COMPITI DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria inoltre: delibera l'elezione del Presidente, del Consiglio; esamina ed approva la relazione del Presidente sull'attività dell'Associazione; approva i regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo; discute e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo; delibera la revoca del Presidente e di tutti i membri del Consiglio Direttivo; indice le elezioni delle cariche sociali; stabilisce la cessazione dell'Attività dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti dei Soci presenti. Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole del 70% dei presenti. Il Presidente presiede l'Assemblea o in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dai presenti. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che dovrà, insieme al Presidente, sottoscrivere il verbale finale.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i soci, nel rispetto del voto singolo di cui all'art. 2523 del C.C. e del criterio delle pari opportunità. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà esclusiva: di imporre, incrementare, diminuire quote associative o contributi sociali ai soci ordinari; la sua deliberazione sarà sottoposta al voto all'Assemblea dei Soci; di contrarre debiti e crediti; di discutere, approvare, modificare, aggiungere ed abrogare il piano d'esercizio riguardante le attività, che troveranno esecuzione nell'anno d'esercizio; di dare esecuzione alle delibere assembleari; di formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione; di stabilire i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per l'Associazione; di occuparsi, discutere e deliberare di ogni questione concernente la vita dell'Associazione, escluse quelle questioni espressamente riservate agli altri organi sociali; di approntare e approvare i regolamenti interni; di attribuire eventuali compiti e mansioni ai soci nell'ambito delle attività istituzionali; di approvare la formazione di movimenti autonomi interni all'Associazione e di regolamentarne la costituzione; di creare, scegliere, qualsiasi organo, carica o delega che ai fini del perseguimento dell'Associazione ritiene necessari; di revocare la qualifica di socio; di approvare l'adesione, la fusione, la partecipazione ad altri movimenti o associazioni; di approvare la liquidazione dell'Associazione ad unanimità. Qualora la proposta di liquidazione dell'Associazione non sia unanime si attenderà il volere dei soci fondatori;

ARTICOLO 15 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Tutti i soci sono eleggibili. In caso di parità di voti attribuiti, risulta eletto chi vanta la maggiore anzianità nell'Associazione.

ARTICOLO 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce più volte all'anno ed è convocato: dal Presidente; dal almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta scritta; da almeno il 15% dei Soci con richiesta motivata e scritta.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, secondo le vigenti norme di legge. Il Presidente in particolare ha il compito di: presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; Dirigere l'attività dell'Associazione; Adottare provvedimenti d'urgenza; Concedere onorificenze e patrocini; Concedere deleghe per particolari compiti e funzioni. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice presidente; in mancanza di quest'ultimo dal Segretario generale.

ARTICOLO 18 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative annuali; utile derivante dalle attività dell'Associazione stessa a beneficio dei Soci; versamenti volontari degli associati; contributi di pubbliche amministrazioni, enti o comitati locali, istituti di credito o altri enti in genere; ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 19 - UTILI O AVANZI E FONDI DI RISERVA

Gli utili e/o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitali non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci o terzi. Gli eventuali utili e/o avanzi di gestione sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, all'acquisto di beni strumentali utili all'Associazione o accantonati al fondo di riserva per futuri utilizzi.

ARTICOLO 20 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ARTICOLO 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.